

COMUNE DI CERRETO GUIDI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Approvato con Deliberazione C.C. 76 del 30/12/2005)

TITOLO I: tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali

- Art. 1 - oggetto
- Art. 2 - finalità
- Art. 3 - definizioni di riferimento
- Art. 4 - individuazione delle banche dati
- Art. 5 - titolarità delle banche dati
- Art. 6 - responsabilità delle banche dati
- Art. 7 - incaricati del trattamento
- Art. 8 - trattamento dei dati
- Art. 9 - misure di sicurezza
- Art. 10 - informazione
- Art. 11 - diritti dell'interessato
- Art. 12 - rapporti con il garante

TITOLO II: norme finali e transitorie

- Art. 13 - disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - Tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali

Art. 1 - Oggetto

Le norme di cui al presente titolo disciplinano il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale, in attuazione del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti alla protezione ed alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche e favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi del Comune, degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito della Unione Europea. E ciò anche al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, nonché, di favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente.
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità.
3. Ai fini del presente regolamento, per finalità istituzionali del Comune si intendono:
 - le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi, convenzioni.

Art. 3 - Definizioni di riferimento

Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco, di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'Art. 4, del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 4 - Individuazione delle banche dati

Le banche dati di cui all'Art. 4, del D.Lgs 196/2003, gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate, su proposta del

Responsabile del Coordinamento di cui all'art. 5 punto n. 7, con presa d'atto della Giunta comunale.

Le banche dati di cui al presente capo sono gestite sia in forma elettronica che in forma cartacea.

Il Responsabile del Coordinamento provvede annualmente alla verifica e all'aggiornamento dell'elenco delle banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale, sulla base delle relative comunicazioni inoltrate dai Responsabili delle banche dati.

In caso di intervenute modificazioni, il Responsabile del Coordinamento sottopone alla Giunta il nuovo elenco ai fini della presa d'atto.

Art. 5 - Titolarità delle banche dati

1. Titolare del trattamento dei dati personali di cui al precedente Art. 1, è il Comune di Cerreto Guidi.
2. Il titolare delle banche dati svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, anche in materia di sicurezza.
3. Il titolare nomina, con provvedimento motivato, il responsabile e/o i responsabili delle banche dati, impartisce le necessarie istruzioni ed indica i compiti affidati. Vigila sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite, mediante verifiche periodiche. Nel caso di mancata nomina, il titolare è responsabile di tutte le operazioni di trattamento.
4. Il responsabile deve essere scelto tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e del presente regolamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
5. Ove esigenze organizzative lo rendano necessario, possono essere nominati più responsabili di una stessa banca dati.
6. In caso di assenza o di impedimento del responsabile può essere nominato un sostituto.
7. Il titolare nomina il Responsabile del Coordinamento preposto a garantire l'uniformità di applicazione del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del presente Regolamento, fornendo l'adeguato supporto al titolare ed ai singoli responsabili del trattamento anche per quanto riguarda gli adempimenti cui è tenuto l'Ente.
8. Il Titolare nomina altresì il Responsabile per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 – 8 – 9 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Art. 6 - Responsabilità delle banche dati

1. Il responsabile del trattamento dei dati è preposto alla gestione e tutela dei dati personali nonché, alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi.

2. Il responsabile:

- a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati;
- b) impartisce istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
- e) adempie a quanto disposto dalle Autorità ed Organi di vigilanza del sistema amministrativo locale;
- f) impartisce disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi;
- g) cura la relazione delle singole banche dati, cui sovrintende, con il Servizio che si occupa dei Sistemi Informativi del Comune;
- h) cura la informazione agli interessati relativa al trattamento dei dati e alla loro comunicazione e diffusione;
- i) dispone motivatamente il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni del trattamento, dandone tempestiva comunicazione al titolare.

Art. 7- Incaricati del trattamento

1. Il responsabile del trattamento dei dati procede, all'individuazione all'interno di ciascun Servizio, degli Incaricati, ossia delle persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui all'art.11 del D. Lgs. n. 196/2003.
2. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati dal responsabile che deve controllarne l'osservanza.
3. Gli incaricati al trattamento devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute.
4. Agli incaricati, ove tecnicamente possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni di trattamento.

Art. 8 - Trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;

- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.
 3. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.
 4. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti diversi dal Comune di cui all'art. 2 del presente regolamento è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché, le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e delle misure di sicurezza adottate.
 5. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento può adottare opportune misure atte a garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui all'art. 22 del D.Lgs.196/2003.
 6. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato:
 - a) da società, enti o consorzi che per conto del Comune forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
 - b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività, loro affidate dal Comune;
 - c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento.
 7. Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché, dagli Istituti di Credito che operano come Tesoriere ed Esattore Comunale.
 8. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto che effettua il trattamento è tenuto ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003, a tal fine procede alla nomina di un responsabile, dandone comunicazione al titolare della banca dati.

Art. 9 - Misure di sicurezza

1. Il responsabile della banca dati provvede, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui agli artt. 31 e 32 del D.Lgs 196/2003, all'adozione di misure di sicurezza anche al fine di prevenire:
 - a) i rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;
 - b) l'accesso non autorizzato;
 - c) modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;
 - d) la cessione e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
2. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza dei dati personali, il settore preposto ai sistemi informativi comunali, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, adotta tutte le misure di sicurezza al fine di:
 - a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati memorizzati su supporti magnetici, ottici e cartacei gestiti da e per conto del settore preposto ai sistemi informativi;
 - b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alle reti e in generale ai servizi informatici del Comune.

Art. 10 - Informazione

1. A cura del responsabile della banca dati viene data ampia diffusione ed attuazione agli obblighi informativi di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003.
2. I responsabili della banca dati favoriscono, a tal fine, la introduzione anche in via elettronica di modulistica che contenga l'informazione di cui all'Art.13 del D.Lgs.196/2003 e, nei casi in cui è richiesto dalla stessa legge, la dichiarazione di consenso al trattamento da parte dell'interessato.

Art. 11 - Diritti dell'interessato

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali che intendono esercitare i diritti di cui agli artt. 7 - 8 e 9 del D.Lgs.196/2003, indirizzano le relative istanze al Responsabile per l'esercizio di tali diritti, a tal uopo nominato dal titolare (art. 5 punto n. 8).

Art. 12 - Rapporti con il Garante

Ciascun Responsabile della banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dal D.Lgs.196/2003, previa

concertazione con il Responsabile del Coordinamento di cui all'art. 5 punto n. 7 del presente regolamento.

TITOLO II - Norme finali e transitorie

Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si applicano le norme del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dello Statuto e dei regolamenti comunali.